

Vezzani SpA

PG01 – Gestione delle Segnalazioni (whistleblowing)

REDATTO	APPROVATO
Revisione: 0	Revisione: 0
Data: 16/12/2023	Data: 16/12/2023
Owner: Vezzani Spa	Owner: Vezzani Spa
Revisione: 1.0	Revisione: 1.0
Data:	Data:
Owner:	Owner:

INDICE

1. SCOPO	3
2. PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI	3
4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	5
5. GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE	5
6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	6
7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	7
8. DIRITTI DEL SEGNALATO.....	7
9. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA	7
10. PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE	8
11. AGGIORNAMENTO E REPORTING PERIODICO	9

1. SCOPO

Scopo della procedura è assicurare la possibilità di effettuare segnalazioni, con garanzia di riservatezza, rispetto a violazioni di leggi e regolamenti, norme, procedure aziendali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di frode, di corruzione e violazioni del Codice Etico nonché del Modello 231), come più dettagliatamente indicato nel seguito di questo documento. Lo scopo è altresì quello di agevolare l'effettuazione della segnalazione stessa per consentire a Vezzani S.p.A. (di seguito Vezzani) di intercettare, per tempo, comportamenti difformi, al fine di porvi tempestivamente rimedio e correzione.

Il sistema di *Whistleblowing* è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità, in buona fede. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli *Stakeholders* in un'attività di contrasto della non *compliance*, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La presente *policy* integra i protocolli per la segnalazione delle violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione di Vezzani S.p.a ai sensi D. Lgs. 231/2001 e si propone di disciplinare l'utilizzo della piattaforma di *Whistleblowing* predisposta da Vezzani per la segnalazione di non conformità.

La piattaforma internet ha libero accesso, ed è appositamente dedicata, quale canale interno, alle segnalazioni di comportamenti commissivi o omissivi da chiunque posti in essere all'interno di Vezzani, nei rapporti con la stessa o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali e/o possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico patrimoniale, o di immagine.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalla legislazione nazionale.

In tale prospettiva, l'obiettivo è quello di dare chiare informazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, senza timori di ritorsioni, nonché sulle forme di tutela che vengono offerte a chi segnala secondo quanto prescritto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019.

2. PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo al sito web aziendale nella apposita sezione al seguente link <https://www.vezzani.biz/compliance?lang=it> Tramite l'utilizzo dei suddetti canali, il segnalante ha anche la facoltà di richiedere un incontro di persona in presenza o tramite videoconferenza con uno

o più degli addetti alla gestione delle segnalazioni, il quale verrà fissato entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda le sole segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali riguardanti condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione si potrà utilizzare anche l'indirizzo di posta elettronica scrivendo direttamente a: odv@vezzani.biz.

3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate con informazioni precise; in tal modo risulta più facile verificarle e gestirle senza la necessità di coinvolgere il segnalante. Al contempo, le segnalazioni effettuate non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento;
- condotte illecite rilevanti ai fini della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali; a titolo di esempio nell'ambito degli appalti pubblici, servizi, sicurezza degli alimenti, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, ecc.;
- atti od omissione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come le frodi;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno come le frodi del bilancio dell'UE o attività corruttive; atti o comportamenti che vanifichino l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CONDOTTE OGGETTO DI SEGNALAZIONI?

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Corruzione e frode
- Appropriazione indebita e furto
- Riciclaggio di denaro
- Salute, sicurezza e ambiente
- Discriminazione, molestie, mobbing e altre questioni di diritto del lavoro
- Violazioni della normativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) e sicurezza IT
- Violazione di normative di carattere fiscale
- Violazioni del diritto della concorrenza (Antitrust)
- Rivelazione di segreti aziendali

1. qual è la società interessata (se appartenente ad un gruppo);
2. cosa è successo;
3. chi è coinvolto: chi ha fatto cosa e se erano presenti testimoni;

4. quando è successo;
5. dove è successo;
6. come è successo: quali mezzi o metodi sono stati usati.

4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI

La segnalazione può anche essere effettuata in forma totalmente anonima.
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza 231 (da qui anche OdV). Esso è un soggetto esterno all'organizzazione, formalmente incaricato e specificamente formato per la gestione della segnalazione (conformemente all'art. 4 del Decreto 24/2023), il quale si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante entro il termine di 7 giorni. Il Soggetto ricevente ha facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere altre funzioni aziendali competenti con la finalità di gestire la segnalazione, in tutta riservatezza.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione avverranno nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti. L'OdV, sentito il CdA (a meno di conflitti di interesse), ha facoltà di fare ricorso, qualora le indagini lo richiedessero, ad organismi esterni e specializzati in indagini approfondite e specifiche.

In caso di accertata fondatezza della segnalazione, Vezzani adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della società stessa.

All'esito dell'istruttoria si provvederà ad informare il segnalante attraverso la piattaforma di segnalazione, entro e non oltre 3 mesi dall'avvenuta ricezione.

I Soggetti riceventi alimentano a fini statistici il registro gestionale delle segnalazioni dove sono presenti le informazioni relative alle segnalazioni e dove viene aggiornato lo stato delle medesime. Le informazioni confidenziali in esso contenute sono accessibili solo ai soggetti incaricati. I dati personali eventualmente presenti sono trattati, dall'OdV, nel rispetto della normativa Privacy vigente (D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione, come da normativa non oltre i 5 anni. I dati personali, non rilevanti ai fini della gestione del caso, saranno cancellati senza ingiustificato ritardo.

5. GESTIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSE

È fatto obbligo a ciascun componente dell'OdV (e di altre persone coinvolte nella gestione,) di informare gli altri componenti e di astenersi da eventuali decisioni, nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto dell'argomento in esame.

Pertanto, qualora una segnalazione dovesse riguardare uno dei suddetti componenti, questi dovrà essere considerato in "conflitto di interessi" rispetto al ruolo. In tal caso il gestore (cioè OdV) provvederà a non coinvolgere nella lettura della segnalazione sul portale il componente in conflitto di interessi.

I componenti dell'OdV (e di altre persone coinvolte nella gestione,.) non in conflitto di interessi sono immediatamente coinvolti nella gestione della segnalazione.

Il componente dell'OdV (e di altre persone coinvolte nella gestione,.) coinvolto non parteciperà alle rispettive adunanze dello stesso sul caso in oggetto; i componenti dell'OdV (e di altre persone coinvolte nella gestione,.) non in conflitto di interessi sono immediatamente coinvolti nella gestione della segnalazione.

Qualora venga accertata una Violazione, per l'applicazione delle eventuali sanzioni, le competenti strutture aziendali attivate dall'Amministratore Delegato o dal Presidente della società adottano i provvedimenti opportuni e riferiscono l'esito all'OdV.

L'archiviazione della Segnalazione è disposta dal Presidente dell'OdV.

Le informazioni, i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni sono gestiti, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing nel rispetto del Regolamento Privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati, il D. Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/ 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Vezzani non ammette minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia facilitato le attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Vezzani garantisce la riservatezza del segnalante, anche in caso di generalità indicate, e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questa procedura. Per misure discriminatorie si intendono, a titolo di esempio, il licenziamento, la retrocessione, la sospensione o le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili prevista dall'art. 17, co. 4, del D. Lgs. 24/2023.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve segnalare l'avvenuta discriminazione tramite i metodi descritti nel presente documento. Il segnalante, che abbia subito ritorsioni in seguito alla segnalazione e non abbia ottenuto tutela all'interno di Vezzani, può rivolgersi all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) tramite il canale di segnalazione esterno, la quale acquisisce gli elementi necessari all'accertamento delle ritorsioni ed eventualmente dispone le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 24/23.

7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato all'interno della presente procedura: segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione. Nel caso in cui la segnalazione, presentata con dolo o colpa grave, si dovesse rivelare infondata, è prevista una sanzione a carico del segnalante, come da sistema disciplinare interno ad Vezzani.

8. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili violazioni, gli individui oggetto delle segnalazioni (soggetto segnalato) potrebbero essere coinvolti o informati della segnalazione, ma in nessun caso verrà avviato un procedimento rivelando il segnalante senza il consenso di quest'ultimo.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

9. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La segnalazione potrà avvenire anche attraverso:

A. canale esterno gestito da ANAC: il segnalante può decidere di effettuare una segnalazione esterna, rivolgendosi direttamente al canale ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. non è previsto, non è attivo o non è conforme un canale di segnalazione interno aziendale;
2. la segnalazione interna non ha avuto seguito o non sono state rispettate le tempistiche di risposta previste dal presente documento (7 gg per il primo riscontro e 90 gg per la chiusura della segnalazione);
3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o essa possa determinare un rischio di ritorsione nei suoi confronti;
4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il personale dell'ANAC, nella gestione del canale di segnalazione, è sottoposto agli stessi obblighi previsti per il gestore del canale interno e deve garantire le stesse tutele previste dalla normativa riferita all'istituto del Whistleblowing.

Ogni ulteriore informazione in merito al canale di segnalazione esterna sarà disponibile sul sito dell'ANAC in un'apposita sezione dedicata all'indirizzo <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

B. divulgazione pubblica: tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

C. denuncia all'Autorità giudiziaria: al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

10. PIANO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il soggetto gestore si impegna a fornire a tutti i dipendenti a cadenza periodica informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne e le divulgazioni pubbliche tramite diversi strumenti, quali la formazione diretta e/o indiretta, circolari, e-mail, intranet aziendale e il sito internet.

11. AGGIORNAMENTO E REPORTING PERIODICO

La procedura e la piattaforma di Whistleblowing saranno oggetto di revisione periodica almeno biennale in funzione dell'operatività maturata.

Il reporting su quanto pervenuto attraverso il canale di segnalazione e sulla gestione delle stesse verrà generato trimestralmente ed inviato all'Organismo di Vigilanza e all'Organo Amministrativo, anche qualora non vi fosse alcuna segnalazione.
